



Segreteria territoriale Treviso Belluno

**AL DIRIGENTE UFFICIO VI
AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
ALL'UFFICIO PER IL CONTENZIOSO
c/o AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
ALLA SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE /
c/o AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO**

Oggetto: richiesta tentativo di conciliazione ex art.135 del CCNL 29.11.2007

La scrivente Organizzazione Sindacale, chiede lo svolgimento del tentativo di conciliazione ai sensi ex art. 135 del CCNL 29/112007 ed ai sensi della legge 183/2000, su delega del sott'indicato lavoratore,
a favore di Esposito Ciro nato a NAPOLI il 15/05/1963 , elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento presso la FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA di Treviso, cui ha conferito mandato di rappresentanza e difesa nella presente vertenza, nei suoi rappresentanti legali territoriali.

Con riferimento alla Vs. datata 08/01/2021 Prot. n. 87 con cui il **Dirigente dell'USR Veneto - Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso**, Dott.ssa Barbara Sardella ha comunicato l'avvio di un procedimento *ex art. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7.8.1990* a carico del signor CIRO ESPOSITO, la scrivente Organizzazione Sindacale, in nome e per conto del succitato Collaboratore Scolastico , rimette la seguente richiesta

* * *

IN FATTO

* * *

Si premette.

Con il provvedimento di cui in epigrafe, al signor Esposito è stato comunicato l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato al depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti a.s. 2019-20 .

Il sig. Ciro Esposito ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per il personale ATA per l'a.s. 2019/20 (prot.4358 del 06/05/2019) e domanda di aggiornamento per l'a.s. 202/21 (prot.871693 del 29/05/2020).

Nella comunicazione dell'Amministrazione il dipendente non avrebbe avuto titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Ad avviso dell'esponente difesa le argomentazioni addotte dall'Amministrazione a fondamento del preannunciato provvedimento di DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI A.S. 2018-19 non sono condivisibili per le ragioni che andremo di seguito ad evidenziare.

Il sig. Ciro Esposito, ha chiesto e ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie provinciali permanenti, per quanto previsto, dichiarando come titolo di accesso:

di essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO e di essere inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO cui si concorre .

Il sig. Ciro Esposito il 11/07/2008 ha presentato domanda di inserimento per il profilo di Collaboratore Scolastico nelle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2008/09 – 2009/10 – 2010/11, in data 23/11/2011 ha presentato domanda di conferma , in data 01/10/2014 ha presentato domanda di conferma .

In data 14/10/2014 viene assunto per una supplenza breve dall'Istituto Comprensivo Mogliano 1, individuato dalla graduatoria d'istituto di terza fascia.

Nel corso dell'anno scolastico 2014/15 individuato dalle graduatorie d'istituto di terza fascia, stipula n. 7 contratti a tempo determinato con 6 istituzioni scolastiche della provincia di Treviso.

Il Decreto Ministeriale n. 717 del 05/09/2014 all'art. 7 al comma 5 prevede:

All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di circolo o di istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

Risulta evidente che l'Amministrazione e nello specifico il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Mogliano 1, non ha ottemperato all'obbligo di controllo e verifica espressamente previsto e non derogabile, per la conferma a pieno titolo dell'inserimento delle graduatorie stesse.

Dopo 3 anni dalla prima supplenza effettuata, senza aver ricevuto nessun rilievo da parte dell'Amministrazione, in data 27/10/2017, presenta domanda di aggiornamento per il triennio 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 .

Solo in data 5 settembre 2019 trascorsi quasi 5 anni dalla prima supplenza da graduatorie di terza fascia, a seguito di comunicazione ricevuta dalla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Casale Sul Sile, il sig. Ciro Esposito viene messo a conoscenza che l'ITT "GIORDANI – STRIANO" di Napoli in data 21 marzo 2019 non ha potuto certificare il servizio prestato dal 23/10/1986 al 26/06/1987 "perché all'atto del trasloco nell'a.s. 2013/14 tali documenti e registri sono da ritenersi mai pervenuti a questo istituto".

Per quanto consigliato dall'ITT "GIORDANI - STRIANO), il sig. **Ciro Esposito** si rivolge prontamente all'INPS per sistemare la propria posizione assicurativa , per il tramite del Patronato ITAL UIL di Treviso, con richiesta di Variazione alla Posizione Assicurativa in data 18/09/2019 prot. INPS 0238466.

E' di tutta evidenza che se ora, dopo più di 6 anni dalla prima supplenza, oltre ogni termine di ragionevolezza, l'Amministrazione dovesse depennare il sig. **Ciro Esposito** dalle graduatorie permanenti con tutte le circostanze suindicate, con molte colpe ascrivibili all'Amministrazione medesima, considerato che nessun provvedimento di mancata convalida o depennamento è intervenuto nel lungo periodo di inserimento e conferma nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di 3° fascia, lo stesso subirebbe un ingentissimo danno.

Invero, attesa l'età del lavoratore lo stesso, il particolare periodo di crisi, ora difficilmente potrebbe trovare non solo stabili lavori ma financo nuove occasioni di lavoro.

Tale danno potrebbe essere direttamente imputabile all'Amministrazione medesima, per aver indotto il lavoratore a lasciare altre opportunità di lavoro nella speranza di poter acquisire una stabile occupazione presso la Scuola Statale.

TUTTO CIO'PREMESSO

CHIEDE

che venga esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'ex art. 135 del CCNL SCUOLA , e della legge 183/2010 nei confronti dell'amministrazione convenuta.

Con facoltà di depositare documentazione e ulteriormente chiarire le proprie pretese ove convocata la Camera di conciliazione per l'audizione delle parti, si invita l'intestato Ufficio di Segreteria dell'Ufficio Scolastico di Treviso a convocare

il Collegio di Conciliazione al fine di dirimere positivamente la presente controversia.

Al fine di sentire accogliere le seguenti richieste: per le ragioni suesposte si chiede l'archiviazione del procedimento amministrativo con ogni più ampia facoltà in sede di conciliazione di meglio definire e precisare le proprie richieste.

Le comunicazioni in ordine alla presente domanda dovranno essere inoltrate alla UIL SCUOLA RUA di Treviso in via Saccardo n.27 e-mail treviso@uilscuola.it

Si avvisa che in mancanza di riscontro, ovvero, nell'ipotesi di mancata conciliazione, l'esposta vertenza sarà proseguita nelle competenti sedi attraverso mediante procedimento giurisdizionale ordinario e con richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

La presente anche quale formale interruzione della prescrizione e/o decadenza e messa in mora, con riserva di ogni azione anche ai fini del risarcimento dei danni.

Il segretario provinciale

Giuseppe Morgante


(firma)